



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Giugno 2009

a cura
DELL' ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Maria Elena Puzzo

In collaborazione con
Pasquale Saragò

Roma, 10 luglio 2009

INDICE

LEGISLAZIONE 3

ESERCIZIO ASSOCIATO DI SERVIZI E FUNZIONI E RIMBORSI ICI	3
ORDINANZE TERREMOTO	4

LEGISLAZIONE

ESERCIZIO ASSOCIATO DI SERVIZI E FUNZIONI E RIMBORSI ICI

Con Decreti del Ministero dell'Interno del 26 maggio 2009 e dell'8 giugno 2009 (G.U. 13.06.2009 n. 135) sono stati definiti, rispettivamente, i certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per l'anno 2009, per i servizi gestiti in forma associata e i criteri e le modalità per la erogazione del primo rimborso ai comuni, anno 2009, dell'ICI sull'abitazione principale.

La richiesta per il contributo erariale per i servizi gestiti in forma associata.

Ai fini della certificazione relativa ai servizi gestiti in forma associata per l'anno 2009, le Unioni di Comuni e le Comunità montane dovranno utilizzare i modelli approvati con DM del 17 maggio 2007.

I predetti certificati dovranno essere trasmessi entro il termine del 30 settembre 2009 (via posta) nel caso in cui l'importo da richiedere a contributo sia modificato rispetto alla richiesta del 2008. Qualora non vi siano variazioni rispetto alla certificazione presentata nel 2008 gli Enti sono tenuti ad inviare una semplice nota di conferma dei servizi associati.

Ai fini della determinazione della quota parte del contributo spettante ciascun Ente è tenuto ad attestare le spese sostenute per la realizzazione dei predetti servizi.

Al Ministero dell'Interno è stata riservata, per l'anno 2009, una quota parte dei trasferimenti pari allo 6,50% da destinare alla gestione delle risorse per l'esercizio associato di competenza esclusiva dello Stato.

L'erogazione del primo rimborso ICI.

E' stato fissato al 15 giugno 2009 il termine per l'erogazione ai Comuni dei rimborsi in misura pari al 50% dell'importo attestato con i certificati resi in base al Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2008, quale gettito riscosso a titolo di ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale per l'anno 2007.

In particolare, i rimborsi costituiscono anticipazione, per l'anno 2009, della compensazione per i minori introiti correlati all'esclusione dall'ICI "dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale".

Criteri di erogazione diversi sono, invece, disciplinati a favore dei Comuni i quali, in base alla propria autonomia regolamentare, abbiano escluso, per il solo anno 2007, l'applicazione dell'ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale. In tal caso, il rimborso a titolo di anticipazione per l'anno 2009 viene erogato in misura pari al 50% dell'importo certificato quale minore introito per l'anno 2008 in base al Decreto del Ministero dell'interno del 1° aprile 2009, purché la certificazione sia già acquisita dal Ministero dell'interno, all'atto del pagamento.

Le somme da rimborsare, a titolo di anticipazione per l'anno 2009, ai Comuni ricadenti nella regione Valle d'Aosta, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Friuli Venezia-Giulia, sono assegnate, in via prioritaria alle Regioni, le quali, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, provvederanno all'assegnazione ai Comuni compresi nei loro territori.

ORDINANZE TERREMOTO

Ulteriori interventi a favore delle popolazioni terremotate sono stati definiti con tre successive *Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, precisamente la numero 3778, 3779 e 3780 del 6 giugno 2009.*

In particolare, la prima Ordinanza attribuisce ai titolari di unità immobiliare già adibita ad abitazione principale, un contributo di 10mila euro da spendere per la riparazione di danni di lieve entità, definiti con esito A.

A tale aiuto può sommarsi un ulteriore contributo di 2.500 euro per la riparazione di parti comuni degli edifici.

Con l'ordinanza n. 3779 si prevede, invece, l'erogazione di contributi diretti a fondo perduto per la copertura delle spese relative agli immobili che hanno riportato danni tali da renderli temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente, definiti con esito di tipo B, e per i quali è possibile un recupero dell'inagibilità con misure di pronto intervento, ovvero per quelli che risultano parzialmente inagibili, definiti con esito di tipo C.

La misura della contribuzione integrale è prevista solo per l'unità immobiliare già adibita ad abitazione principale mentre si attesta all'80% e per un importo non superiore a 80mila euro, per la riparazione di immobili diversi da quella adibita a prima abitazione ovvero a uso non abitativo ed è, in ogni caso, cumulabile con il contributo riguardante l'abitazione principale se

destinato a favore di interventi di ripristino di immobili utilizzati per l'esercizio dell'impresa o professione.

Con la terza Ordinanza si prevede, a favore dei contribuenti, anche in qualità di sostituti di imposta che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale nei Comuni colpiti dal terremoto e individuati con Decreto del Commissario delegato, la sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo.

La presentazione delle dichiarazioni da parte delle persone fisiche segue le seguenti scadenze:

- è prorogata al 26 ottobre 2009 a favore di un Caf o professionista abilitato a svolgere attività di assistenza fiscale;
- per le persone fisiche che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale in un Comune diverso da quelli individuati con Decreto del Commissario delegato è fissata al 30 giugno 2009.

ULTERIORI PROROGHE

TERMINE	CONTENUTI
31 dicembre 2010	Termini di prescrizione o decadenza, legali o convenzionali, relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo e accertamento, contenzioso e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 e il 30 dicembre 2010, relativa all'attività di interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli agenti della riscossione aventi sede nei Comuni individuati con Decreto del Commissario delegato ovvero operanti nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nei medesimi.
di 1 anno	Relativamente alle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e del 31 dicembre 2006, i termini di decadenza delle notifiche delle cartelle di pagamento concernenti i controlli previsti dal Dpr n. 602 del 1973, all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b).
31 dicembre 2011	Termini per la notifica delle altre tipologie di cartelle, a favore dei contribuenti che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale nei Comuni colpiti dal sisma e individuati con Decreto del Commissario delegato, ovvero altrove, ma di competenza degli uffici operanti nei medesimi Comuni.

Le modalità per l'erogazione del contributo.

I soggetti a favore dei quali può essere erogato il contributo sono:

- i titolari di un diritto di proprietà o reale godimento sull'immobile destinato ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare, purché tale

immobile non sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie ovvero disposte per la tutela paesaggistica e ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria;

- relativamente agli interventi definiti con esito B e C, il contributo è previsto anche alle altre unità immobiliari nei limiti finanziari evidenziati.

Relativamente a tali ultimi interventi, il contributo è concesso a fondo perduto anche con le modalità del credito di imposta, da spalmare annualmente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con modalità diverse a seconda del tipo di intervento, sempreché le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale (ad eccezione delle spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 e di importo complessivo inferiore a 25mila euro, per le quali è previsto il pagamento anche mediante altri mezzi tracciabili) e documentate con fattura. In tali casi il *bonus* non risulta cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste ai fini dell'imposizione diretta per le medesime spese.

E' prevista, inoltre, la possibilità alternativa – ma solo relativamente agli interventi previsti per l'abitazione principale – di richiedere un finanziamento agevolato con le caratteristiche seguenti:

- in esenzione di ogni tributo e diritto a eccezione dell'imposta sul valore aggiunto;
- con riduzione degli onorari e diritti notarili dell'80%;
- per una durata non superiore a 20 anni;
- per un costo non superiore a 80mila euro;
- assistito da ipoteca a favore dello Stato sull'immobile oggetto dell'intervento;

Per le spese eccedenti è, in ogni caso, riconosciuta la possibilità di richiedere il contributo diretto a fondo perduto.

LA MISURA DEL CONTRIBUTO

INTERVENTI	MISURA (COMPRESIVA DI IVA, ONERI DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA DI PROFESSIONISTI ABILITATI)
Interventi definiti con esito A	La misura deve avere ad oggetto gli interventi attinenti alla riparazione di elementi non strutturali e di impianti danneggiati in modo contenuto, da realizzare entro un mese dalla comunicazione di inizio lavori e non comportare mutamenti di destinazione d'uso.
Interventi definiti con esito B e C	La misura comprende anche gli interventi idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza, senza modificare la configurazione, l'estetica e i parametri edilizi dell'edificio originario.
Riparazione di parti comuni	Il contributo è riconosciuto direttamente all'amministratore che al riguardo deve tener contabilità separata, con l'ausilio dei condomini che rappresentano almeno il 35% dei millesimi di proprietà.

LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

INTERVENTI	RICHIESTE	EROGAZIONE
<p>Interventi con esito A</p>	<p>Per accedere al contributo è necessario presentare la comunicazione di inizio attività al sindaco del Comune in cui è ubicato l'immobile oggetto dell'intervento. Per fare ciò è richiesta la descrizione dell'immobile (indicazione e caratteristiche), del numero identificativo della scheda di rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità, e della specifica classe del danno rilevato, nonché dei tempi di realizzazione dell'intervento e dei dati afferenti le modalità di accredito dei pagamenti, da eseguirsi direttamente a favore della ditta appaltatrice e dei professionisti incaricati. A tale documentazione dovrà essere allegata la perizia giurata con la quale si attesti il nesso di causalità tra il danno subito e gli eventi sismici del 6 aprile 2009, nei casi disciplinati dal comma 3, articolo 1 del Dl n. 39 del 2009.</p>	<p>Il contributo è erogato dal sindaco del Comune interessato attraverso bonifico bancario a favore della ditta appaltatrice e dei professionisti incaricati. Ai fini dell'erogazione è necessaria la presentazione della comunicazione di conclusione dei lavori e dei giustificativi della spesa.</p> <p>Al Comune sono affidati anche poteri di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Ente è tenuto a eseguire dei controlli a campione tesi alla verifica del corretto utilizzo dei contributi; • l'Ente è tenuto a rendicontare, con cadenza trimestrale, al Commissario delegato l'utilizzo dei contributi, avendo la possibilità di revocarli o ridurli in relazione agli esiti dei controlli.
<p>Interventi con esito B e C</p>	<p>Per poter accedere alla contribuzione occorre presentare una specifica domanda, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza, al sindaco del Comune in cui è ubicato l'immobile oggetto dell'intervento.</p>	<p>Il Comune svolge l'istruttoria delle domande presentate ai fini della verifica dei presupposti di erogazione del contributo. Entro i successivi 30 giorni dovrà quantificare l'ammontare in relazione alle spese riconosciute ammissibili. Decorso il predetto termine, la domanda si intende accolta.</p>
<p>Per le parti comuni</p>	<p>Relativamente a tali interventi la domanda deve essere presentata dall'amministrazione nel rispetto del Dpr n. 445 del 2000 e deve indicare il possesso dei requisiti previsti dall'ordinanza, l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile, i riferimenti catastali, il numero identificativo dell'aggregato strutturale e l'indicazione delle modalità di erogazione del contributo scelto.</p> <p>Alla domanda deve essere allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il preventivo di spesa, con indicazione dei tempi di realizzazione, debitamente sottoscritto dalla ditta affidataria; • una perizia giurata che attesti il nesso di causalità tra il danno subito per le tipologie B e C e gli eventi sismici; • per i casi in cui l'unità immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei Comuni individuati con Decreto del Commissario delegato tra quelli che hanno risentito di un'intensità Msc uguale o superiore al sesto grado, il nesso di causalità diretto tra il danno e l'evento sismico, oltre alla natura, alla quantificazione e all'idoneità degli interventi da eseguire per eliminare il danno. 	

E veniamo agli obblighi del beneficiario del contributo:

- Prima dell'inizio dei lavori, dovrà effettuare una comunicazione al Comune e al Genio civile, indicando il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza;
- Conclusi i lavori ed entro trenta giorni dovrà depositare presso l'ufficio tecnico comunale i documenti di spesa e la dichiarazione di ultimazione dei lavori asseverata dal competente professionista iscritto all'albo che attesti la conformità degli interventi alle precisioni edilizie e sismiche;
- Nell'ipotesi in cui gli interventi riguardino parti strutturali, la dichiarazione di conclusione dei lavori dovrà essere presentata anche al Genio civile unitamente alla dichiarazione attestante la rispondenza del progetto depositato.